

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDI 3 DICEMBRE 1954

(35^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

«Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 524, 525, 526, 528, 530
CADORNA, <i>relatore</i> 522, 523, 529
CORNAGGIA MEDICI 522
MESSE 523, 527, 529, 530
PALERMO 523, 527
PRESTISIMONE 524
TADDEI 523, 528, 529, 530

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Colombi è sostituito dal senatore De Luca Luca.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica».

Nella scorsa seduta il senatore Cornaggia Medici ha proposto, come i colleghi ricorderanno, l'inserzione di un articolo 176-bis del seguente tenore:

« Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, in conformità delle annesse tabelle, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 29 e 40, primo comma, il periodo di permanenza già trascorso nei singoli gradi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore, senatore Cadorna, d'accordo con il Ministero, proporrebbe per il nuovo articolo 176-bis il seguente testo:

Art. 176-bis.

Per i gradi nei quali, in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (3 dicembre 1954)

CORNAGGIA MEDICI. Non insisto nel mio testo, ma aderisco alla formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Non insistendo il senatore Cornaggia Medici nella formulazione dell'articolo da lui proposta, metto ai voti l'articolo 176-*bis* nel testo presentato dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 177:

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 177.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano per la cessazione dal servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di età già previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 178.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso inferiore della scuola di guerra. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme

di cui all'articolo 66, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del cinque per cento.

CADORNA, *relatore*. Per ragioni di coerenza con il mio precedente atteggiamento, all'applicazione cioè di leggi con valore retroattivo, sono contrario a questo articolo quanto a quello successivo pure ammettendo che le categorie cui gli articoli si riferiscono, hanno reali benemerienze e che verrebbero danneggiate nella carriera dalla applicazione normale della legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione dell'articolo 178, faccio presente che il senatore Messe ha presentato un articolo 178-*bis* così formulato:

« Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi dell'Istituto superiore di guerra e che hanno prestato il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453, è concesso, in misura ridotta alla metà, il vantaggio di carriera previsto dall'articolo 66 e dalla tabella numero 4 annessa alla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

Il vantaggio è attribuito con l'osservanza delle norme di cui al citato articolo 66 e il relativo titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta alla data stessa il grado di tenente colonnello, il vantaggio di carriera è attribuito in tale grado, in misura ulteriormente ridotta del cinque per cento; ove l'ufficiale rivesta il grado di colonnello il vantaggio di carriera in tale grado è ridotto alla metà di quello che gli sarebbe spettato nel grado di tenente colonnello.

Qualora l'ufficiale abbia fruito, nel grado di capitano, del vantaggio di carriera di cui all'articolo 59, lettera b), della legge 9 maggio 1940, n. 370, il numero dei posti spettantigli in applicazione del presente articolo sarà diminuito del numero dei posti già fruiti nel

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (3 dicembre 1954)

grado di capitano, prima di procedere alle eventuali riduzioni di cui al comma precedente.

Le norme del presente articolo non si applicano agli ufficiali che iniziarono i corsi di cui al primo comma col grado di maggiore ».

MESSE. La ragione di questo articolo consiste nel fatto che vi è un gruppo di ufficiali che ha frequentato la Scuola di guerra, con i corsi 69°, 70° e 71° durante gli anni 1939-1943, ai quali non viene concesso il vantaggio derivante dal titolo della Scuola di guerra, come invece è concesso a tutti gli altri che hanno frequentato la stessa Scuola.

La esclusione deriva dal fatto che in quel momento non erano previsti i vantaggi accordati con il presente disegno di legge; ed è accaduto che gli anzidetti ufficiali sono stati scavalcati da altri che avevano lo stesso titolo.

Per riparare a tale inconveniente, e mettere sullo stesso piano tutti gli ufficiali che hanno frequentato la Scuola di guerra, ho proposto appunto la inserzione di un articolo 178-*bis*, idoneo a correggere una situazione di evidente ingiustizia.

Mi rendo conto della questione di coerenza sollevata dal relatore, per il fatto che il senatore Cadorna fin dal principio non fu favorevole all'articolo 175 che concedeva dei vantaggi a coloro che avevano partecipato alla Scuola di guerra; senonchè essendo stata discussa nella precedente legislatura questa legge in Aula ed essendo stato approvato l'articolo 175, e non l'articolo che allora portava il numero 176, dobbiamo ora riparare ad una palese ingiustizia.

TADDEI. Il senatore Messe mi ha preceduto nell'illustrazione di un concetto che mi ero proposto di sostenere a tutela dei diritti di coloro che hanno frequentato la Scuola di guerra dal 1939 al 1943 senza poter beneficiare dei vantaggi di carriera, i quali oggi corrono il rischio di essere scavalcati da ufficiali che hanno frequentato la Scuola di guerra nel 1948.

Pertanto, non posso che associarmi alle considerazioni prospettate dal senatore Messe.

CADORNA, *relatore*. Aggiungo a quanto ha detto il senatore Messe, che, per ragioni di coerenza, fui sempre contrario a tutti e due gli articoli, non ad uno solo, benchè sorgesse ogno-

ra il gravissimo inconveniente che ufficiali, i quali avevano partecipato alla Scuola di guerra negli anni successivi, potessero scavalcare gli ufficiali che avevano partecipato ai corsi 69°, 70° e 71° della Scuola di guerra.

Fu una questione lungamente dibattuta; e per le ragioni esposte dal senatore Messe, ed anche per non « appiattare » ulteriormente la carriera, non si può contestare che il conferimento dei vantaggi di cui al disegno di legge sia una cosa utile. Per parte mia ne ho fatto unicamente una questione di legalità, perchè non voglio che questa o quell'altra categoria di ufficiali, danneggiata dall'applicazione della legge, possa imputarmi di non aver tenuto conto del loro diritto.

PALERMO. Già altra volta noi fummo contrari ai vantaggi derivanti dalla Scuola di guerra; ed io sostengo tuttora tale tesi.

Ricordo il dissidio molte volte non latente tra le truppe combattenti e lo Stato maggiore; ricordo, quando sono stato al Ministero della guerra in qualità di Sottosegretario, tutto quello che ho sentito dire contro lo Stato maggiore da parte degli ufficiali combattenti. Mi colpì profondamente lo spettacolo che, mentre gli ufficiali che facevano il loro dovere sui campi di battaglia seguivano la carriera normale, gli ufficiali di Stato maggiore — molti dei quali erano addetti ai grandi Comandi o al Ministero — godevano di carriere rapidissime.

Per queste ragioni, pur riconoscendo che si tratta di una categoria di ufficiali che merita la intiera nostra stima, noi ci asterremo dal votare il nuovo articolo 178-*bis*.

MESSE. Per quanto non abbia avuto l'onore di frequentare la Scuola di guerra, debbo, però, nello stesso tempo dichiarare che è inconcepibile che un Esercito possa fare a meno di ottimi ufficiali di Stato maggiore; ciò significherebbe, infatti, non rendersi conto di quelle che sono le esigenze di un Comando, soprattutto in guerra.

Debbo affermare a questo proposito che, se durante l'ultima guerra, nel corso della quale ho avuto l'onore di comandare grandi unità, come un Corpo di armata ed un'Armata, queste unità hanno avuto onorevoli affermazioni sui campi di battaglia, ciò non va attribuito unicamente al valore delle truppe, alla capa-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

35ª SEDUTA (3 dicembre 1954)

cià e al comportamento dei comandanti di ogni grado, ma anche all'ottimo funzionamento dei Comandi, e, quindi, al lodevole lavoro degli ufficiali di Stato maggiore.

Aggiungo che a me sembra, comunque, che agli ufficiali, i quali affrontano una maggior fatica, come quella che comporta la preparazione per iniziare e frequentare un corso dell'Istituto superiore della scuola di guerra, e questi corsi superano brillantemente, evidentemente un qualche premio bisogna pur dare.

Ma tornando all'articolo 178-*bis*, si tratta unicamente di estendere i vantaggi ad un gruppo di ufficiali che hanno il titolo della Scuola di guerra, ma che non hanno goduto dei benefici riconosciuti ad altri ufficiali aventi lo stesso titolo.

Il senatore Cadorna ha parlato di legalità; mi consenta di parlare di giustizia, per quanto concerne il proposito di riparare, nei limiti del possibile, a quelli che sono veri atti di ingiustizia. Quindi, se il nuovo articolo 178-*bis* risponde al requisito di rendere giustizia ad un gruppo di ufficiali, a me sembra che esso debba essere approvato.

PRESTISIMONE. Aderisco a quanto ha detto il senatore Messe.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Giustamente il Presidente ha abbinato la discussione dell'articolo 178 e 178-*bis*, perchè l'articolo proposto dal senatore Messe non è che la conseguenza del principio sancito nell'articolo 178, tanto è vero che nel primitivo disegno di legge presentato dal Governo figuravano ambedue le norme. La Commissione le respinse tutte e due; viceversa, in Aula fu approvato uno degli articoli, ma non fu approvato l'altro.

Adesso il Governo, ligio a ciò che il Parlamento ha deciso, ha incluso nel disegno di legge soltanto l'articolo approvato in Aula nella scorsa legislatura; però, nella relazione ha ricordato la stretta connessione dell'articolo 178 all'altro articolo soppresso dal Parlamento.

Dal punto di vista sostanziale vorrei far presente che abbiamo bisogno di contrastare all'invecchiamento dei quadri, che è stato favorito dalla circostanza che nel dopoguerra, furono sospesi per quattro anni i vantaggi di

carriera. Concludendo, anche in omaggio al principio di immettere un certo numero di ufficiali giovani negli alti gradi, il Governo è favorevole agli articoli 178 e 178-*bis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 178. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 178-*bis* proposto dal senatore Messe ed accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 179.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere a), b), e), d), e) dell'articolo 15, anche dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla Direzione generale, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili o del ruolo servizi portuali, rispettivamente, dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o all'ispettorato generale delle capitanerie di porto purchè di grado non inferiore a colonnello.

Il Governo ha presentato un nuovo testo dell'articolo 179 così formulato:

« La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere a), b), f) dell'articolo 15, anche dal direttore generale del Corpo

4ª COMMISSIONE (Difesa)

35ª SEDUTA (3 dicembre 1954)

equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla Direzione generale e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili e del ruolo servizi portuali; rispettivamente, dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di Commissariato militare marittimo o dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla Direzione generale o all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto purchè di grado non inferiore a colonnello ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Propongo un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 179-bis.

Gli organici degli ufficiali subalterni dell'Esercito stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 179-bis proposto dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 179-ter.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unità internazionali ovvero destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi.

Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma precedente ha luogo il 1º gennaio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati

alle destinazioni previste al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello del tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 179-ter proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo un terzo articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 179-quater.

L'efficacia dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera agli ufficiali dell'Esercito, è protratta sino alla prima applicazione della presente legge.

Per effetto dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, la sospensione — per il tempo di guerra — delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, fu prorogata fino al 31 dicembre 1951, nella previsione che entro tale data avrebbe potuto divenire operante la nuova legge di avanzamento.

Poichè ciò non si è verificato, e, d'altra parte, non è sembrato opportuno ripristinare un sistema di procedure destinato ad essere sostituito entro breve termine da quello contenuto della nuova legge in corso — si è continuato, cioè, a sospendere classifiche, corsi, esami ed esperimenti, nell'intesa, per motivi di economia legislativa, di sanare la situazione di fatto mediante l'introduzione di apposita norma nella nuova legge di avanzamento — detta norma potrebbe concretarsi appunto nell'articolo 179-quater.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 179-quater. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (3 dicembre 1954)

Art. 180.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, munito del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, deve conseguire il brevetto di pilota militare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine anzidetto si applicano le disposizioni dell'articolo 96.

(È approvato).

Art. 181.

Sono abrogati la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, nonché tutte le disposizioni contrarie

a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

(È approvato).

Art. 182.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo per l'articolo 182 il seguente nuovo testo:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo proposto dal Governo per l'articolo 182. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione delle annesse tabelle.

Do lettura della tabella n. 1 per la parte relativa al « Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio »:

TABELLA N. 1.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

I - RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DALLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA,
ARTIGLIERIA E GENIO.

Generale di Corpo d'armata	—	—	21	—	—
Generale di divisione	scelta	1 anno di comando di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di generale di brigata	34	4 o 5 (b)	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di brigata . .	scelta	1 anno di comando di brigata o comando equipollente	87	10	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (3 dicembre 1954)

Alla prima voce: « Generale di corpo d'armata » non sono stati proposti emendamenti.

Alla seconda voce: « Generale di divisione » il Governo propone alcune modifiche: nella terza colonna si propone, ad esempio, di sostituire all'attuale dizione, la seguente: « 1 anno di comando di divisione, o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di generale di brigata considerando il comando di brigata alpina ».

PALERMO. Desidererei qualche chiarimento su tale emendamento.

MESSE. La brigata alpina è oggi una grande unità tattico-logistica ed è destinata ad assolvere compiti particolari in un ambiente geografico speciale, quali le Alpi. Al pari della divisione di fanteria e della divisione corazzata, è costituita da reparti delle varie Armi, ha, cioè, a differenza delle vecchie brigate, una costituzione complessa. È, pertanto, opportuno che il comando di una bri-

gata alpina conti come periodo di comando per la promozione successiva, valga cioè come comando di divisione, anche tenendo conto del fatto che oggi, mentre è facile trovare una brigata alpina al completo, alcune divisioni non raggiungono che la metà degli effettivi di una brigata alpina.

PRESIDENTE. Sempre il Governo propone inoltre di fissare in cinque le promozioni annuali al grado superiore, e di sopprimere l'annotazione (b) nella quarta colonna.

Per quanto riguarda la terza voce: « Generale di brigata » si propone, sempre da parte del Governo, di lasciare in bianco la terza colonna, di mantenere immutato in 87 l'organico del grado, aumentando da dieci a dodici il numero delle promozioni annuali al grado superiore.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il Ruolo I della tabella 1 con le modifiche prospettate e che risulta così modificato:

TABELLA N. 1.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

I. — RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DALLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

Generale di Corpo d'armata	—	—	21	—	—
Generale di divisione	scelta	1 anno di comando di divisione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di generale di brigata considerando equipollente il comando di brigata alpina	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di brigata	scelta	—	87	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati

(È approvato).

Do lettura del Ruolo II della tabella n. 1, relativo all'Arma dei carabinieri:

II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Generale di divisione	—	—	4	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata	8	1	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	2 anni di comando di legione o comando equipollente	28	2	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno di relatore presso una legione; 2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	134	5	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	150	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto	514	21 o 22 (e)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	581	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (d)	—	—	—

Alla prima voce: « Generale di divisione » non sono stati proposti emendamenti.

TADDEI. Mi ero proposto a suo tempo di riprendere in questa sede la questione già da me sollevata in sede di discussione degli articoli, affinché si potesse ottenere che uno di questi generali di divisione, destinato alla carica di vice comandante generale, potesse avere il grado di generale di Corpo d'armata.

Tuttavia, perchè le tabelle sono state costruite in stretta relazione alle tabelle organiche, credo inutile insistere nella mia proposta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro al senatore Taddei che, in relazione a quanto egli ha fatto presente nelle scorse sedute, il Governo presenterà un disegno di legge per dare a un generale di divisione dell'Arma il posto onorifico di generale

di Corpo d'armata, dopo il suo collocamento a riposo.

TADDEI. C'è una vecchia legge in proposito, che, tuttavia ignoro se sia decaduta. Comunque, non è, a mio avviso, nel modo prospettato dal Governo che si viene incontro ai desideri dei generali dell'Arma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quella vecchia legge, alla quale il senatore Taddei si è riferito, non è in vigore, onde occorre una nuova disposizione.

PRESIDENTE. Anche alla seconda voce: « Generale di brigata » non sono stati presentati emendamenti.

Alla voce successiva: « Colonnello » sono stati presentati emendamenti da parte dei senatori Messe e Taddei.

4^a COMMISSIONE (Difesa)35^a SEDUTA (3 dicembre 1954)

Il senatore Messe propone di sostituire la colonna 3^a con la seguente: « un anno di comando di legione o di scuola ».

Il senatore Taddei, per parte sua, propone di sostituire la colonna 3^a con la seguente. « un anno di comando di legione o di scuola o nella carica di Capo di Stato maggiore del Comando generale ».

MESSE. A mio avviso, per la promozione a generale di brigata, deve ritenersi sufficiente un anno di comando di legione in luogo di due anni, come già avviene per altre Armi. Ho anche proposto che per la promozione sia sufficiente un anno di comando di scuola, perchè comandare una scuola significa essere preposti alla preparazione di una massa notevole di allievi; e tale funzione può benissimo essere paragonata a quella del comando di una legione.

TADDEI. Il mio emendamento si differenzia da quello proposto dal senatore Messe, poichè propongo che, come periodo utile per la promozione a generale di brigata, sia computato anche il servizio prestato come Capo di Stato maggiore del Comando generale.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, faccio osservare, oltre quello che ha già detto il senatore Messe, che vi è anche una difficoltà materiale relativa alla permanenza di due anni nel comando di legione, secondo il testo originario.

Ho aggiunto nel mio emendamento anche un anno di permanenza nella carica di Capo di Stato maggiore del Comando generale per dare al Comandante generale dell'Arma la possibilità di allargare la scelta e per dare la possibilità ad un ufficiale, riconosciuto in possesso di tutti i requisiti richiesti per coprire la carica di Capo di Stato maggiore, di rimanervi per un lungo periodo, dando una certa stabilità alla carica, per modo che non vada soggetta a continue sostituzioni.

CADORNA, *relatore*. Sono piuttosto perplessi di fronte agli emendamenti dei senatori Messe e Taddei. Nell'Esercito si è dovuto stabilire il limite di un anno di comando, e tutti sappiamo che il limite di due anni era già insufficiente. Si è portato il limite ad un

anno perchè il numero di colonnelli che debbono fare la rotazione, rispetto al numero dei reparti, è sproporzionato, e non sarebbe stato possibile fare altrimenti. In questa legge abbiamo a tal fine studiato un sistema per ridurre il numero degli ufficiali destinati al comando di battaglione e di reggimento, in modo che tale comando sia affidato solo ai più meritevoli. Per i carabinieri, però, non vi sono tali difficoltà di organico, dato che restano 24 posti per 28 ufficiali.

Per quanto riguarda il comando di scuole si dovrebbe precisare trattarsi di scuole allievi sottufficiali e allievi carabinieri, perchè per comandare una scuola di allievi ufficiali, bisogna prima aver comandato una legione.

Per lo stesso motivo mi sembra superflua la proposta del senatore Taddei, perchè, anche per poter degnamente ricoprire la carica di Capo di Stato maggiore, è bene aver comandato una legione.

PRESIDENTE. Poichè ho ricoperto tanto la carica di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri quanto quella di Comandante di un Comiliter, per esperienza personale, sono del parere che la tesi sostenuta dal senatore Taddei pienamente risponda ad una esigenza funzionale dell'Arma dei carabinieri. Quest'ultima ha un complesso di forza e, pertanto, di inquadramento in ufficiali assolutamente non raffrontabile a quello che esiste nell'insieme di un Comiliter o in un comando di grande unità militare e il Capo di Stato maggiore dell'Arma deve conoscere tutto il personale ufficiali per essere valido strumento di collaborazione col Comandante generale. Occorre, pertanto, che il Capo di Stato maggiore dei carabinieri possa essere trattenuto nella carica molti anni. La rotazione nel Comando di legione non è indispensabile, d'altra parte, come lo è per gli ufficiali di Stato maggiore che hanno bisogno di fare un esperimento di comando di Arma. L'Arma dei carabinieri non possiede un Corpo di Stato maggiore e il Capo di Stato maggiore deve essere scelto dal Comandante generale senza limiti o vincoli tra i colonnelli dell'Arma. La necessità e la opportunità urterebbero contro la esigenza di limitare la permanenza nella carica di Capo di Stato maggiore nei carabinieri per fare eventualmente coman-

4 COMMISSIONE (Difesa)

35ª SEDUTA (3 dicembre 1954)

dare una legione all'ufficiale prescelto per tale carica.

TADDEI. Penso che, data la situazione attuale dei quadri, vi sia la materiale impossibilità di richiedere il requisito dei due anni di comando di legione ai colonnelli valutandi.

PRESIDENTE. Qui vi è da fare una osservazione sostanziale: nell'Arma dei carabinieri esistono Comandi che non hanno carattere preponderantemente operativo e Comandi, invece, che sono soprattutto con funzioni disciplinari-amministrative. I Comandi operativi sono quelli delle stazioni, quelli delle tenenze e quelli dei gruppi. I Comandi a carattere disciplinare-amministrativo e cioè soprattutto burocratici sono i Comandi di compagnie, i Comandi di legione e i superiori da generale. Nell'Arma dei carabinieri quando si giunge al grado di tenente colonnello si è già in possesso di tutta la gamma delle esperienze di carriera che nell'Arma vanno fatte. Non esiste una necessità di prendere cognizioni come, per esempio, per tutte le altre Armi dell'Esercito di un complesso comando operante. Giunti al grado di colonnello, ormai gli ufficiali dei carabinieri posseggono la esperienza di tutta la carriera, che è completa esperienza. Il Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma, pertanto, tratto dai colonnelli, è un ufficiale superiore già esperto e pratico di tutti i servizi di competenza dell'Arma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Ministero, in base ai principi approvati nel presente disegno di legge, non è favorevole all'emendamento Taddei.

Inoltre, nell'emendamento Taddei è detto « un anno di comando di legione o scuola ». Siccome l'articolo 35 del disegno di legge recita che con decreto del Presidente della Repubblica sono fissate le equipellenze in relazione alle tabelle, resta inteso che quando il Presidente della Repubblica crede di dare attuazione all'articolo 35 è pienamente libero di valutare quelle scuole che crederà opportuno, senza essere legato ad eventuali voti e a precedenti determinazioni.

MESSE. Non insisto nel mio emendamento, che è già compreso nell'emendamento del senatore Taddei.

TADDEI. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento Taddei. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla voce « tenente colonnello ». Il senatore Taddei alla terza colonna propone di sopprimere le parole « un anno di relatore presso una legione ». Chi approva l'emendamento del senatore Taddei è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Alla colonna sesta sempre il senatore Taddei propone di sostituire « 1/12 » con « 1/19 ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con tale emendamento si dà, in realtà, uno sfogo agli ufficiali dei quadri inferiori; tuttavia, ad un certo momento tali ufficiali permarranno nello stesso grado per un lungo periodo di anni.

Il Governo, pertanto, propone, in base a calcoli fatti, di sostituire « 1/12 » con « 1/11 ».

TADDEI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica proposta dal Governo di sostituire alla voce « tenente colonnello », colonna sesta, « 1/12 » con « 1/11 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Alla voce successiva « maggiore » non vi sono proposte di modifiche.

Passiamo, quindi, alla voce « capitani ». L'onorevole Sottosegretario propone di sostituire, nella colonna quinta « 21 o 22 (c) » con « 25 »; e alla colonna sesta « 1/16 » con « 1/18 ».

Chi approva gli emendamenti proposti dal Governo è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo all'ultima voce della tabella, riguardante i tenenti e i sottotenenti. Il Sottosegretario Bosco propone di sostituire alla

4ª COMMISSIONE (Difesa)

35ª SEDUTA (3 dicembre 1954)

terza colonna la lettera « (d) » con la lettera « (b) ». Chi approva tale modifica è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il Ruolo II dell'Arma dei carabinieri, in seguito alle modifiche introdotte, risulta, pertanto, così formulato:

II. - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Generale di divisione	—	—	4	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata	8	1	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o nella carica di Capo di S. M. del comando generale	28	2	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	134	5	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	159	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto	514	25	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	581	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (b)		—	—

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.